

POVIGLIO BASEBALL A.S.D.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – OGGETTO SOCIALE – DURATA E SEDE

Art. 1) Denominazione, oggetto sociale e assenza di fine di lucro

La Associazione Sportiva Dilettantistica “POVIGLIO BASEBALL A.S.D.”, in breve “POVIGLIO BASEBALL” (d’ora in poi “Associazione”), costituita con atto del 26 settembre 1993, ereditando la precedente esperienza della Polisportiva “US AUDAX POVIGLIO” “Sezione Baseball” costituita il 22 agosto 1975, è un’associazione che ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. In particolare, si occupa della pratica e della divulgazione dello sport del baseball, inteso come disciplina sportiva agonistico-competitiva e come mezzo di formazione fisica e morale degli atleti.

Più in generale, l’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e/o dal CIP, mediante l’affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP. L’Associazione può, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e/o dal Dipartimento per lo Sport.

A tal fine, l’Associazione si propone di organizzare tornei e singole manifestazioni sportive, partecipare a campionati, svolgere ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto del presente Statuto e della normativa di riferimento.

L’Associazione si conforma alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, e si riserva di chiedere la personalità giuridica ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 39/2021.

Ai fini della pratica dell’attività sportiva, l’Associazione deve ottenere il proprio riconoscimento a fini sportivi, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 36/2021, nonché del D. Lgs.

39/2021; deve, altresì, richiedere l'affiliazione alla Federazione Italiana Baseball Softball, l'iscrizione nel Registro CONI e nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica. L'Associazione può richiedere l'affiliazione anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, riconosciute dal CONI e/o dal CIP, che svolgano attività sportive compatibili con quanto previsto dal presente Statuto.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'Associazione può acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle principali, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dai relativi decreti attuativi. A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano:

- Attività ricreative riservate a soci e tesserati, ivi compresa l'eventuale gestione di un bar e/o punto ristoro;
- Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'Associazione;
- Vendita di articoli sportivi;
- Partecipazione a manifestazioni fieristiche;
- Svolgimento di azioni pubblicitarie e raccolte fondi;
- Organizzazione di centri estivi a tema sportivo;
- Instaurazione di rapporti di sponsorizzazione e promo-pubblicitari;
- Gestione di impianti sportivi.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e ai Regolamenti del CONI, del CIP, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate, riconosciute dal CONI e/o dal CIP, a cui è affiliata. L'Associazione si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni Internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna, pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del CONI, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate

dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione medesima.

L'Associazione si impegna, inoltre, a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI, del CIP e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate a cui è affiliata, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/2021.

L'Associazione ed i suoi soci si impegnano ad operare con lealtà sportiva osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro. L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci e tesserati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'Associazione, nell'esercizio della propria attività sportiva dilettantistica, può avvalersi delle prestazioni di lavoratori sportivi e volontari, ai sensi degli artt. 25 e s.s. del D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni. Può, altresì, avvalersi di prestazioni di lavoro non sportivo, ad esempio per attività di segreteria, manutenzione e pulizia delle strutture, custodia degli impianti sportivi, nonché di collaborazioni amministrativo-gestionali. Per quando riguarda tutti i rapporti citati si applicano le disposizioni di legge vigenti, previste dalla normativa di settore e da quella sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, anche i soci della Associazione, nonché i membri del Consiglio Direttivo, possono essere inquadrati come lavoratori sportivi o volontari, per l'attività sportiva svolta all'interno della Associazione stessa, nel rispetto della normativa di riferimento e previa delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Art. 2) Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 3) Sede

L'Associazione ha sede in Poviglio (RE), presso il campo da baseball situato in via Gruara n. 81/1.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questa costituisca modifica al presente Statuto. In caso di trasferimento della sede legale in altro Comune, è necessaria una delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci. Possono essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

TITOLO II

I SOCI

Art. 4) I Soci

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di soci, i quali possono essere tesserati o non tesserati.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche maggiorenni che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e di qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza degli altri obblighi in seguito specificati.

Art. 5) Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- a) Onorari;

b) Ordinari.

Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerienze sportive o civili nonché coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari coloro che vengono ammessi come tali con delibera del Consiglio Direttivo, in seguito alla quale vengono iscritti a libro soci.

La qualifica di socio è personale e a tempo indeterminato, salvo il caso di morte, recesso o esclusione e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili ne restituibili agli associati.

Art. 6) Ammissione dei soci

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione, gli aspiranti soci debbono:

- Avere una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, ai sensi dell'art. 4;
- Impegnarsi, tramite dichiarazione inserita nel modulo di iscrizione, ad assumere tutti i doveri che discendono dalla qualifica di socio, ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni dell'Associazione, le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- Dichiarare di condividere le finalità associative.

Art. 7) Domanda di ammissione

Chiunque desideri essere ammesso nell'Associazione deve fare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il possesso, in capo al richiedente, dei requisiti morali, civili e sportivi, nonché di tutti gli altri requisiti previsti dal presente Statuto. La domanda deve essere presentata su apposito modulo recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e deve essere depositata presso la segreteria dell'Associazione.

La qualifica di socio si acquisisce contestualmente al deposito della domanda di ammissione, ma in ogni caso deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile. Tuttavia, quando non sussistono *ab origine* i requisiti necessari per assumere

la qualifica di socio, il Consiglio Direttivo, in sede di valutazione della domanda, può procedere all'esclusione del nuovo socio con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente con modalità idonee a provarne l'avvenuta ricezione. Avverso il rigetto, l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea Ordinaria dei soci entro e non oltre quindici (15) giorni dalla comunicazione del diniego.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.

Art. 8) Libro soci

L'elenco dei soci, contenente tutti i dati necessari per la corretta gestione del rapporto associativo, è tenuto dal Consiglio Direttivo in formato digitale e deve essere sempre posto a disposizione dei singoli soci per la visione.

Art. 9) Diritti dei soci

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto a partecipare alle Assemblee;
- c) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- d) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- e) il diritto di candidarsi a consiglieri e alle cariche sociali;
- f) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale

da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio;

Art. 10) Doveri dei soci

I soci hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dal Consiglio Direttivo, di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'Associazione, ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, le norme statutarie e regolamentari degli enti a cui l'Associazione è affiliata, nonché di mantenere un comportamento irreprensibile dal punto di vista morale, civile e sportivo.

Art. 11) Sospensione del socio

Il socio che non osservi lo Statuto, i regolamenti interni e le delibere del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque rechi pregiudizio, col suo comportamento, all'immagine e/o alla reputazione dell'Associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di socio per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali. Il socio può essere sospeso anche quando vi siano altri gravi motivi o ragioni d'urgenza o cause di forza maggiore che ne rendano necessaria la sospensione. La delibera di sospensione è adottata dal Consiglio Direttivo e deve contenerne la motivazione esplicita. Deve, altresì, essere tempestivamente comunicata al socio sospeso con modalità idonee a provarne l'avvenuta ricezione. Avverso tale delibera, l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea Ordinaria dei soci entro e non oltre quindici (15) giorni dalla relativa comunicazione.

Art. 12) Decadenza del socio

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio è libero di recedere dall'Associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia dal quindicesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, il socio è tenuto a versare la quota associativa stabilita per l'intero esercizio sociale e non ha diritto al rimborso della quota eventualmente già corrisposta.

L'esclusione del socio avviene quando quest'ultimo sia inadempiente nel pagamento della quota associativa, quando sia incorso in gravi violazioni degli obblighi derivanti dal presente Statuto, delle regole associative o dei principi e valori fondanti dell'Associazione o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

In caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine annuale stabilito dal Consiglio Direttivo, al socio moroso deve essere inviata una comunicazione scritta, con modalità idonee a provarne l'avvenuta ricezione, contenente l'invito a corrispondere le quote associative arretrate entro un termine non inferiore a trenta (30) giorni, con l'avvertimento che, in assenza di pagamento, verrà avviato il procedimento di esclusione per morosità.

In ogni caso, l'esclusione non può mai avvenire in automatico, ma deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato. Prima di procedere all'esclusione, il Consiglio Direttivo può convocare in audizione il socio interessato o invitarlo a produrre difese scritte. La delibera di esclusione deve essere comunicata a quest'ultimo con modalità idonee a provarne l'avvenuta ricezione. Entro quindici (15) giorni dalla data di comunicazione di tale delibera, l'interessato può presentare reclamo all'Assemblea ordinaria dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esamina l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato, il quale può presentare una memoria scritta entro cinque (5) giorni prima la data di convocazione dell'Assemblea e può chiedere di essere sentito personalmente.

Il socio escluso con provvedimento definitivo non può più essere ammesso, salvo che sussistano fondate ragioni, valutate dal Consiglio Direttivo, che ne giustifichino la riammissione, la quale non può comunque avvenire prima che siano decorsi due (2) anni dalla data in cui la delibera di esclusione è diventata definitiva.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 13) Quote sociali

Le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissati di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le quote, sia di ingresso che annuali, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

Art. 14) Cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 15) Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Segretario

L'ordinamento interno dell'Associazione, disciplinato dal presente Titolo, si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ed è prevista, altresì, l'elettività delle cariche sociali.

Art. 16) Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci. All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative. All'Assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto al voto. Non possono partecipare all'Assemblea i soci sospesi, i soci non in regola

con il pagamento delle quote associative o i soci nei confronti dei quali sia pendente una procedura di esclusione.

Art. 17) Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario presentato dal Consiglio Direttivo, per l'esame del bilancio preventivo e per la discussione sulla relazione tecnico-sportiva ed amministrativa del Consiglio Direttivo.

In deroga a quanto sopra, quando particolari esigenze, accertate dal Consiglio Direttivo, lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Inoltre, l'Assemblea Ordinaria:

- Elege e revoca i membri del Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- Delibera sulle impugnazioni di cui agli articoli 7, 11 e 12 del presente Statuto;
- Delibera sull'eventuale istituzione del Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore Unico e la relativa disciplina;
- Delibera su ogni altro argomento attinente alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- Delibera sull'ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 18) Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata per le deliberazioni in merito alle modifiche statutarie, alla trasformazione o allo scioglimento dell'Associazione, al trasferimento della sede in altro Comune, alla variazione della denominazione e dell'oggetto sociale, nonché

su altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti agli atti di straordinaria amministrazione e per tutto quanto sia espressamente demandato all'Assemblea Straordinaria dalla legge vigente.

Art. 19) Facoltà del Consiglio Direttivo e dei soci

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria può essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o necessario.

È facoltà dei soci, purchè la relativa richiesta, firmata da almeno un terzo (1/3) dei soci stessi, sia presentata al Consiglio Direttivo entro trenta (30) giorni dalla data prevista per l'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti all'ordine del giorno.

Art. 20) Convocazione dell'Assemblea

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte a cura del Consiglio Direttivo tramite mail da inviare ai soci all'indirizzo comunicato in sede di iscrizione. Nel caso in cui non si disponga di un indirizzo mail valido, la convocazione deve essere inviata tramite lettera consegnata a mani, con apposizione di data e firma, o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La convocazione deve essere effettuata almeno quindici (15) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea e deve contenere la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché il luogo e l'ordine del giorno.

L'avviso contenente la convocazione dell'Assemblea deve essere, altresì, affisso presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea stessa.

L'Assemblea dei soci deve essere, in ogni caso, convocata quando:

- Venga formalmente richiesta la sua convocazione al Consiglio Direttivo da parte di almeno un terzo (1/3) dei soci aventi diritto al voto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio Direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;
- La sua convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 21) Diritto di voto

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno trenta (30) giorni e che abbiano ottemperato all'obbligo di pagamento delle quote sociali entro il giorno antecedente l'Assemblea. Ogni quota dà diritto ad un voto. A ciascun socio può essere conferita al massimo una delega.

Art. 22) Attività in Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza l'Assemblea elegge la persona che deve presiederla. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. L'Assemblea nomina a sua volta il Segretario. Di ogni Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario, un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Tale verbale dovrà essere inviato ai soci se ed in quanto richiesto dagli stessi e dovrà essere conservato agli atti. Al verbale deve essere, altresì, allegato un foglio presenze in cui i soci partecipanti devono apporre la firma.

Art. 23) Validità assembleare

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Ordinaria delibera, in prima e seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei voti presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, quando sia presente almeno un terzo (1/3) degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria delibera, in prima e seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei voti presenti.

Le votazioni dell'Assemblea avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Le Assemblee possono svolgersi, oltre che in presenza, anche da remoto, su disposizione del Consiglio Direttivo, con procedure di votazione telematica che ne garantiscano la trasparenza.

Art. 24) Presidente dell'Associazione

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il rendiconto economico-finanziario annuale da presentare all'Assemblea dei soci, presiede e dirige le Assemblee.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente eventualmente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dura in carica quattro (4) anni, salvo dimissioni anticipate proprie o dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 25) Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre (3) ed un massimo di undici (11) membri. Il numero viene stabilito dall'Assemblea Ordinaria dei soci e non può essere modificato prima della fine della consiliatura.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro (4) anni, così come le cariche elette al suo interno, ed i suoi membri, scelti tra i soci con diritto di elettorato passivo, sono rieleggibili.

Alla prima riunione utile, il Consiglio Direttivo legge al suo interno:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vicepresidente;
- c) Il Segretario.

Ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 36/2021, è fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Art. 26) Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti:

- a) Al funzionamento tecnico-amministrativo ed organizzativo dell'Associazione;
- b) Al compimento di tutti gli atti ritenuti opportuni per organizzare l'attività sportiva;
- c) Al pagamento e riscossione di debiti e crediti;
- d) Alla deliberazione in merito all'inquadramento contrattuale e lavoristico delle prestazioni sportive di soci, tesserati e consiglieri stessi, nonché alla determinazione dei relativi compensi e/o rimborsi spese;
- e) Alla deliberazione in merito alle attività di volontariato sportivo e alle relative spese rimborsabili a soci e tesserati;
- f) Alla promozione della costituzione di eventuali Comitati Organizzatori di manifestazioni sportive;
- g) Alle proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'Assemblea Straordinaria dei soci;
- h) Alla determinazione delle quote associative;
- i) Alla determinazione delle quote di iscrizione ai corsi sportivi;
- j) Alle delibere in materia di ammissione, sospensione ed esclusione dei soci di cui agli articoli 7, 11, 12 e 33 del presente Statuto;
- k) Alla redazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare;
- l) Alla nomina di eventuali soci onorari dell'Associazione;
- m) Alla redazione dei regolamenti interni all'Associazione;
- n) Al compimento di tutti gli atti necessari per il reperimento dei fondi necessari per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 27) Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata tramite mail o tramite la chat ufficiale dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni, con funzioni consultive, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere o rappresentanti di enti pubblici territoriali.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento personale della maggioranza dei consiglieri. Delle riunioni deve essere redatto un verbale a cura del

Segretario, che deve essere sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente e conservato agli atti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice e debbono essere verbalizzate a cura del Segretario. In caso di parità il voto del Presidente ha valenza doppia.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi, oltre che in presenza, anche da remoto, con procedure di votazione telematica che ne garantiscano la trasparenza.

Art. 28) Dimissioni e revoca

Nel caso di dimissioni o revoca del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. In caso di dimissioni dalla carica del Presidente, del Vicepresidente o del Segretario, il Consiglio Direttivo deve riunirsi nel più breve tempo possibile e sostituire la carica dimissionaria. Tale ipotesi si applica quando l'interessato resta in carica come consigliere.

Si considera dimissionario o revocato l'intero Consiglio Direttivo quando siano dimissionari o revocati almeno la metà più uno dei Consiglieri o quando, a causa delle dimissioni o della revoca, viene meno il numero minimo di consiglieri previsto dall'art. 25 del presente Statuto.

In caso di dimissioni o revoca di uno o più consiglieri, nel caso in cui non si consideri dimissionario o revocato l'intero Consiglio Direttivo, quest'ultimo deve convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci al fine di procedere con l'elezione di un numero pari di consiglieri a quello dei consiglieri dimissionari o revocati. Nel caso in cui fra i consiglieri dimissionari o revocati vi siano il Presidente, il Vicepresidente o il Segretario, prima di procedere alla nomina delle nuove cariche, è necessario procedere con l'elezione dei nuovi consiglieri da parte dell'Assemblea Ordinaria dei soci.

Al momento della sua entrata in carica, il nuovo Consiglio Direttivo deve manlevare i membri del Consiglio cessato, decaduto o dimissionario, da tutte le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione e dalle eventuali garanzie da essi fornite nell'interesse dell'Associazione, fatta eccezione per le obbligazioni e garanzie che il Consiglio Direttivo subentrante ritenga di dover contestare nel termine perentorio di sessanta (60) giorni dalla sua entrata in carica effettiva. Detto termine decorre dall'entrata in carica (se l'obbligazione

era conosciuta) o da quando uno dei membri del nuovo Direttivo è venuto a conoscenza di un'obbligazione non conosciuta al momento dell'entrata in carica.

Art. 29) Segretario

Il Segretario si occupa della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci e le pratiche di tesseramento, trasmette le convocazioni per le Assemblee, cura i rapporti tra l'Associazione e gli enti affiliati.

Per la tenuta dei registri contabili il Consiglio Direttivo può servirsi di un amministratore, il quale deve tenere aggiornata la contabilità che gli viene fornita dal Segretario e dovrà rendere conto al Consiglio Direttivo.

In assenza del Segretario i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti da un consigliere all'uopo nominato dalla maggioranza dei presenti.

TITOLO IV

BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO ANNUALE

Art. 30) Gestione economico – finanziaria

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico – finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Tutti i soci, in occasione dell'approvazione, possono avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 31) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle quote di tesseramento, dalle quote iscrizioni ai corsi sportivi dei minori, dall'indennità legate alla formazione degli atleti, dai beni acquistati o comunque pervenuti da privati o enti, dalle contribuzioni e donazioni dei soci, privati o enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, nonché dalle entrate derivanti dall'esercizio di attività secondarie e strumentali consentite dal presente Statuto, ivi compresi i contributi pubblici dovuti per la gestione di impianti sportivi.

TITOLO V

RAPPORTI CON I TESSERATI E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 32) Rapporti con i tesserati

La posizione di tutti i tesserati, a qualsiasi titolo, dell'Associazione è regolata dalle norme emanate dagli enti affilianti, nonché da quelle contenute nell'eventuale regolamento interno, emanato dal Consiglio Direttivo in carica.

Art. 33) Sanzioni disciplinari

Al socio destinatario di sanzioni disciplinari emesse in ambito sportivo possono essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo scritto per infrazioni disciplinari lievi;
- b) Sospensione dall'esercizio dei diritti di socio, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- c) Esclusione dall'Associazione, ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E NORME FINALI

Art. 34) Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, la quale dispone la liquidazione dell'Associazione, nominando una commissione di liquidatori composta da almeno tre (3) membri e fissando le direttive generali per la liquidazione dei beni.

La devoluzione del patrimonio deve, in ogni caso, essere effettuata a fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 36/2021.

Art. 35) Norme finali

Le norme del presente Statuto possono essere integrate da regolamenti interni da predisporre a cura del Consiglio Direttivo.

Per tutto quanto non sia espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice Civile e alle norme vigenti in materia, nonché alle norme statutarie e regolamentari degli enti a cui l'Associazione è affiliata.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi in data 16 dicembre 2023 ed entra in vigore in pari data, sostituendo il precedente, nonché ogni altra norma regolamentare in contrasto con esso. È fatto obbligo a tutti i soci rispettarlo e farlo osservare.

Parte delle modifiche ivi adottate si sono rese necessarie al fine di adeguare lo Statuto alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di richiesta di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2021, le modifiche statutarie diventano efficaci con l'iscrizione, a cura del notaio incaricato, nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.